

FOGLIO INFORMATIVO

PAC 2023-2027

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

Cambiamenti climatici

Acqua

Suolo

Biodiversità e paesaggio

Sicurezza alimentare

Prodotti fitosanitari

Benessere degli animali

CONDIZIONALITÀ SOCIALE

REQUISITI MINIMI

2024



Indicazioni specifiche sui requisiti e sugli standard della Condizionalità rafforzata e sociale e sui requisiti minimi

Questo foglio informativo è stato elaborato con l'obiettivo di offrire ai richiedenti della campagna 2024 una panoramica relativa alle norme e agli atti sulla Condizionalità rafforzata, sulla Condizionalità sociale e sui requisiti minimi. Le indicazioni contenute nel presente foglio informativo si basano sulla normativa vigente, richiamata in calce al presente documento.

Per ciascun tema vengono descritti brevemente gli obiettivi da raggiungere ed i relativi requisiti. In linea di principio, questi requisiti si applicano a tutte le aziende agricole che presentano domanda ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tuttavia, la concreta applicazione è sempre legata alla tipologia delle superfici agricole e delle specie animali.

Le norme di Condizionalità rafforzata rappresentano degli obblighi che si applicano all'azienda nella sua interezza – non soltanto alle superfici o agli animali. Dette norme comprendono una serie di requisiti in materia di clima e ambiente, di salute pubblica e salute delle piante e di benessere degli animali.

La Condizionalità rafforzata prevede il rispetto di:

- Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)
- Norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

I Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) contengono gli obblighi più rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e della biodiversità, di tutela della flora e della fauna in siti di Importanza Comunitaria e nei siti Natura 2000, in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di benessere degli animali.

Le norme per il mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) hanno svariati obiettivi, tra cui il mantenimento dei prati permanenti, la protezione di zone umide e torbiere, il divieto di bruciatura delle stoppie, la protezione dei corsi d'acqua, la gestione delle lavorazioni del terreno per limitare l'erosione e garantire una copertura del suolo, il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio, nonché il mantenimento dei prati permanenti nei siti Natura 2000.

Come specificato all'articolo 83 comma 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, il regime della Condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 si applica alle seguenti categorie di beneficiari:

- a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

I beneficiari devono conformarsi agli obblighi in materia di Condizionalità rafforzata e sociale durante tutto l'anno solare (dal 01/01 al 31/12). Gli obblighi si applicano anche alle superfici/animali dell'azienda non chieste come premio. Il rispetto delle disposizioni in materia di Condizionalità rafforzata e sociale viene controllato annualmente attraverso controlli a campione e nell'ambito dell'attività istituzionale delle autorità competenti.

. In caso di infrazione/violazione ad uno degli atti, si avrà una riduzione di tutti i premi richiesti.

Nel nuovo periodo di programmazione della PAC 2023-2027 sono state introdotte norme relative all'occupazione, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura socialmente sostenibile. Gli obblighi in materia di Condizionalità sociale in Italia vengono attuati a partire dal 2023. A partire dall'anno 2024 le BCAA verranno controllati anche tramite monitoraggio satellitare (AMS).

Nella parte conclusiva del foglio informativo vengono indicati anche i Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (RM-FER), per l'uso dei fitosanitari (RM-FIT) e i nuovi Requisiti minimi relativi al benessere animale. Questi requisiti minimi si applicano a tutti i beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi) ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono gli impegni in materia di gestione ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (Pagamenti agro-climatico-ambientali). I Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e

dei prodotti fitosanitari sono ripresi dalla programmazione 2014-2022. Di nuova introduzione, sono invece i requisiti minimi relativi al benessere animale: il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e alla gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti.

Condizionalità rafforzata

Tema I	Clima e ambiente
CAMBIAMENTI CLIMATICI – MITIGAZIONE E ADATTAMENTO (BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3)	<p>OBIETTIVO: MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI SULLA BASE DI UNA PERCENTUALE DI PRATI PERMANENTI IN RELAZIONE ALLA SUPERFICIE AGRICOLA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE, SUBREGIONALE, DI GRUPPO DI AZIENDE O DI AZIENDA RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO 2018. DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5 % RISPETTO ALL'ANNO DI DIMINUZIONE MASSIMA DEL 5% RISPETTO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO. (BCAA 1)</p>
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutte le superfici a prato permanente (PP);</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Il rapporto tra la superficie investita a prato permanente (PP) e la superficie agricola totale (SAT) calcolato a livello nazionale non deve diminuire in maniera superiore al 5% rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018 quale anno di riferimento.</p> <p>L'azienda agricola che abbia l'intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovrà ottenere un'autorizzazione dall'Organismo di Controllo. La richiesta di autorizzazione deve essere fatta al momento della presentazione del piano colturale grafico. La conversione non autorizzata rappresenta una violazione della presente norma. L'autorizzazione prevede anche l'iscrizione nel cd. registro "ordinario".</p> <p>In caso di violazione della norma, l'azienda viene iscritta in un registro "prioritario" e sarà chiamata al ripristino entro l'anno successivo in caso di superamento della soglia di allerta di 3,5 % o del limite di 5% prima degli iscritti al registro "ordinario".</p> <p>Prati permanenti in zone Natura 2000: Non è possibile ottenere l'autorizzazione a convertire i PP all'interno delle Aree Natura 2000, a meno che l'intervento non sia autorizzato dall'Autorità di Gestione dell'Area stessa, attraverso apposito provvedimento. In questo caso l'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di Gestione dell'Area interessata e l'autorizzazione sarà concessa solo a seguito della verifica della documentazione stessa da parte dell'OP competente per territorio (cfr. BCAA 9).</p>
	<p>OBIETTIVO: PROTEZIONE DI ZONE UMIDE E TORBIERE (BCAA 2)</p>
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutte le superfici agricole ricadenti nelle aree definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR).</p> <p>Al momento attuale, all'interno del territorio provinciale, non vi sono zone che ricadono nella definizione di zone umide e torbiere. (zone Ramsar), pertanto il presente atto si applica esclusivamente alle superfici situate al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano, che appartengono a zone Ramsar, per le quali sono da rispettare le norme vigenti nelle rispettive Regioni e Province autonome.</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Divieto di conversione ad altri usi delle superfici agricole delle zone umide e torbiere, attuato (per seminativi e colture permanenti) con il divieto di eseguire lavorazioni profonde. Per i prati permanenti vige il divieto di conversione ad altri usi.</p>

	<p>OBIETTIVO: DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE, SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIANTE (BCAA 3)</p>
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutte le superfici a seminativo;</p> <p>IMPEGNI: Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per motivi fitosanitari.</p>

<p>ACQUA (CGO 1, CGO 2, BCAA 4)</p>	<p>OBIETTIVO: RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE E PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DA FOSFATI (CGO 1)</p>
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutte le superfici agricole;</p> <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno A:</u> rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso. • <u>Impegno B:</u> l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009, al fine di proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime: <ul style="list-style-type: none"> ○ parcelle/appezzamento, coltura praticata, e relativa superficie; ○ coltura; ○ data di distribuzione (giorno/mese/anno); ○ tipo di fertilizzante e denominazione; ○ il contenuto percentuale in fosforo; ○ la quantità totale <p>La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.</p>
	<p>OBIETTIVO: PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (CGO 2)</p>
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).</p> <p>Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); pertanto, il presente atto si applica esclusivamente alle superfici situate al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano e ricadenti in zone vulnerabili,</p>

per le quali sono da rispettare le norme vigenti nelle rispettive Regioni e Province autonome.

IMPEGNI:

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046 e da quanto stabilito dai Programmi d'azione, si evidenziano le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:


- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

OBIETTIVO: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSO D'ACQUA (BCAA 4)

APPLICAZIONE: Tutte le superfici agricole.

IMPEGNI:

- Impegno A: il rispetto del divieto di fertilizzazione, utilizzazione di effluenti zootecnici e distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. Tale fascia è definita "fascia di rispetto" ed ha un'ampiezza pari a 5 metri; L'impegno si intende rispettato in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione e si impieghino dispositivi per l'irrorazione in grado di limitare la deriva, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni eventualmente presenti nell'etichetta dei prodotti.
- Impegno B: la costituzione, ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".



Sulla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni del terreno che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso.

L'ampiezza della fascia di rispetto e della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- parcelle agricole ricadenti in "aree montane";
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare ivi inclusi i prati avvicendati e le colture permanenti stabilmente inerbite;

	<ul style="list-style-type: none"> • oliveti stabilmente inerbiti; • superfici a prato permanente.
<p>SUOLO (BCAA 5, BCAA 6, BCAA 7)</p>	<p>OBIETTIVO: GESTIONE DELLA LAVORAZIONE DEL TERRENO PER RIDURRE I RISCHI DI DEGRADO ED EROSIONE DEL SUOLO TENENDO ANCHE CONTO DEL GRADIENTE DELLA PENDENZA (BCAA 5)</p>
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno A:</u> seminativi escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria; • <u>Impegno B:</u> tutte le superfici agricole, escluse le superfici investite con prati permanenti, avvicendati o impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo. <p><u>IMPEGNI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno A:</u> in presenza di seminativi con pendenza media superiore al 10% in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, obbligo della realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; • <u>Impegno B:</u> in presenza di superfici agricole con pendenza media superiore al 10% in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nel periodo 15 settembre – 15 febbraio.
	<p>OBIETTIVO: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO PER EVITARE DI LASCIARE NUDO IL SUOLO NEI PERIODI PIÙ SENSIBILI (BCAA 6)</p>
<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Superfici a seminativo, e colture permanenti (frutteti e vigneti).</p> <p><u>IMPEGNI:</u> assicurare la copertura vegetale dei terreni agricoli non protetti da protezioni artificiali. L'intervallo di copertura è di 60 giorni consecutivi all'interno del periodo 15 settembre – 15 maggio.</p> <p>I beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno una fra le seguenti pratiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere la copertura vegetale, naturale o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo tra il 15 settembre e il 15 maggio; • lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel predetto periodo, salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco. 	

<p>OBIETTIVO: ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI AD ECCEZIONE DELLE COLTURE SOMMERSE (BCAA 7)</p>
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni.</p> <p>Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari; b) i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse; c) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; d) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; e) relativamente alle superfici certificate a norma del Regolamento (UE) 2018/848 e a quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI). <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sui terreni a seminativo su cui si applica la Norma è obbligatorio assicurare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella; • Tale obbligo non si applica nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo; • Il cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro, in quanto di medesimo genere botanico.; • Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che assicurino una permanenza in campo minima della coltura secondaria di almeno 90 giorni; <p>Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti in zone montane come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni: :</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo; oppure • ogni anno si deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.

BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO (CGO 3, CGO 4, BCAA 8, BCAA 9)	OBIETTIVO: CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (CGO 3)
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutte le superfici agricole</p> <p><u>IMPEGNI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle specie (uccelli) all'interno delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva Fauna Flora Habitat (ZSC); rispetto delle norme riguardanti la protezione degli habitat, la protezione degli uccelli selvatici e dei relativi luoghi di nidificazione, siti di riproduzione e aree di riposo; • al di fuori delle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, alberi in filare e siepi, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8; • Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche; • Rispetto delle norme della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, riguardanti la protezione degli habitat, la protezione degli uccelli selvatici e dei relativi luoghi di nidificazione, siti di riproduzione e aree di riposo, comprese le norme specifiche per le aree natura 2000.
	OBIETTIVO: CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E FAUNA SELVATICHE (CGO 4)
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutte le superfici agricole, ricadenti nei Siti di interesse Comunitario (SIC) o nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Rispetto delle norme riguardanti la protezione degli habitat e degli animali e delle piante; divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle specie all'interno delle ZPS e dei SIC; rispetto delle norme specifiche per le aree Natura 2000.</p> <p>Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale 16/1970;</p> <p>Rispetto delle norme specifiche per le aree Natura 2000 di cui alla legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6;</p>
OBIETTIVO: ELEMENTI NON PRODUTTIVI, ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E POTATURA DELLE SIEPI E DEGLI ALBERI (BCAA 8)	
<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impegno A: superfici a seminativo • Impegni B e C: tutte le superfici agricole. <p><u>IMPEGNI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno A:</u> destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non 	

	<p>produttivi tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone, le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B;</p> <p>Sono esentate le aziende:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari. b) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi. c) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno B</u>: obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali; • <u>Impegno C</u>: divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi negli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all'impegno B, nella stagione della riproduzione e nidificazione degli uccelli (15 marzo – 15 agosto).
<p>OBIETTIVO: DIVIETO DI CONVERSIONE O ARATURA DEI PRATI PERMANENTI INDICATI COME PRATI PERMANENTI SENSIBILI SOTTO IL PROFILO AMBIENTALE NEI SITI NATURA 2000 (BCAA 9)</p>	
<p><u>APPLICAZIONE:</u> Tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000.</p> <p><u>IMPEGNI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Impegno A</u>: divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali; • <u>Impegno B</u>: divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. 	

Tema II Salute pubblica e salute delle piante

SICUREZZA ALIMENTARE (CGO 5, CGO 6)	OBIETTIVO: SICUREZZA ALIMENTARE (CGO 5)
	<p>APPLICAZIONE: Tutti i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE).</p> <p>IMPEGNI: le aziende produttrici devono rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare in base al settore di produzione (produzione animale, produzione vegetale, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzione di mangimi o alimenti per gli animali). Deve essere garantito un livello di igiene adeguato e le sostanze pericolose devono essere stoccate separatamente. Devono essere conservati e compilati correttamente i relativi registri e la relativa documentazione in base al settore di produzione.</p>
	OBIETTIVO: DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI (CGO 6)
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutti i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE).</p> <p>IMPEGNI: divieto di somministrazione agli animali di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante salvo prescrizione medico-sanitaria. È inoltre vietata la commercializzazione di animali o prodotti da essi derivati cui siano stati somministrati medicinali veterinari contenenti le suddette sostanze o per cui non sia rispettato il periodo di sospensione.</p>
	OBIETTIVO: IMMISSIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI FITOSANITARI (CGO 7)
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutti i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE).</p> <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relativamente agli ultimi 3 anni;

PRODOTTI FITOSANITARI (CGO 7, CGO 8)	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti. <p>In caso di ricorso a contoterzista, quest'ultimo deve annotare gli interventi sul registro dei trattamenti.</p> <p>Al contoterzista possono anche essere delegate le operazioni di acquisto, ritiro e utilizzo dei prodotti fitosanitari. (da definire con precisione nel contratto). In questo caso il contoterzista fatturerà separatamente il servizio e, se del caso, il tipo e la quantità del prodotto fitosanitario distribuito.</p> <p>Nel caso in cui un soggetto non abilitato si rivolga a terzi, ma non ad un contoterzista, è possibile delegare le attività dal ritiro del prodotto fitosanitario dal rivenditore al suo utilizzo. La fatturazione e il relativo acquisto del prodotto restano a carico dell'azienda delegante/beneficiario. Lo stesso vale per la delega a familiari, assistenti o dipendenti.</p>
	OBIETTIVO: UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI (CGO 8)
PRODOTTI FITOSANITARI (CGO 7, CGO 8)	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutti i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE).</p> <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità; • Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari presso i centri autorizzati; • Regolazione e taratura delle attrezzature da parte degli utilizzatori professionali; • Rispetto delle disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi da parte degli utilizzatori professionali (stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti prima dell'applicazione, manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze, recupero o riutilizzo della miscela residua, pulizia dell'irroratrice, recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti e dei relativi imballaggi).

Tema III Benessere degli animali

BENESSERE DEGLI ANIMALI (CGO 9, CGO 10, CGO 11)	OBIETTIVO: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (CGO 9)
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE.</u> Si applicano a tutti i beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti bovini/bufalini.</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel d. lgs. 126/2011 in riferimento a: libertà di movimento degli animali, spazio disponibile, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, pavimentazione, alimentazione e abbeveraggio, mangimi, mutilazioni, procedure di allevamento e igiene nella stalla.</p>
	OBIETTIVO: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (CGO 10)
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutti i beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 con allevamenti suinicoli.</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel d. lgs. 122/2011 in riferimento a: libertà di movimento degli animali, spazio disponibile, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, pavimentazione, materiale manipolabile, alimentazione e abbeveraggio, mangimi, mutilazioni, procedure di allevamento e igiene nella stalla.</p>
	OBIETTIVO: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (CGO 11)
	<p><u>AMBITO DI APPLICAZIONE:</u> Tutti i beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72, con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati;</p> <p><u>IMPEGNI:</u> Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel d. lgs. 146/2001 in riferimento a: registrazione dei trattamenti terapeutici, libertà di movimento degli animali, spazio disponibile, edifici e locali di stabulazione, illuminazione minima, alimentazione e abbeveraggio, mangimi, mutilazioni, procedure di allevamento e igiene nella stalla.</p>

Condizionalità sociale

Art. 14 e Allegato IV del reg. UE 2021/2115

	OBIETTIVO: Tutela del lavoratore, della salute e della sicurezza
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Tutti i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE).</p> <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Occupazione: condizioni di lavoro trasparenti, assicurate da un contratto di lavoro e dal rispetto delle relative norme;• Salute e sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, attraverso il rispetto degli obblighi in materia.

Requisiti minimi

per l'utilizzo dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari ed al benessere animale - Allegato 2 D.M. 0147385 del 09/03/2023

	OBIETTIVO: Requisiti minimi relativi all'utilizzo dei fertilizzanti
	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115,</p> <p>IMPEGNI: Le tipologie di impegno a carico delle aziende agricole riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• obblighi amministrativi;• obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;• obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;• divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati. <p>Tra i requisiti minimi rientra anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.</p>

OBIETTIVO: Requisiti minimi relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
<p>APPLICAZIONE: Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115</p> <p>IMPEGNI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo; • gli utilizzatori professionali dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili; • gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione ("patentino"); • gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; • devono essere rispettate le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

OBIETTIVO: Requisiti minimi relativi al benessere animale
<p>AMBITO DI APPLICAZIONE: Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115</p> <p>IMPEGNI: Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti. Il rispetto del requisito si intende assolto mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure • il possesso di un attestato, di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi per oggetto il benessere animale; oppure • avere fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura n. 2 del PSR 2014-2020; oppure • la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale che dovrà essere conseguito nell'arco temporale di 12 mesi dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure • l'attestazione, per il personale addetto, che abbia esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure • mediante l'adesione dell'azienda al sistema Classyfarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA). In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento Delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Piano Strategico Nazionale della PAC
- Decreto Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - MASAF - del 28 dicembre 2022 - Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116
- Decreto Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - MASAF - del 9 marzo 2023 n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Delibera della Giunta Provinciale n. 580 del 04-07-2023 - Recepimento della Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del 2.12.2021 e del Decr.min. MASAF 147385 del 9.3.23
- Circolare Agea n. 0064177 del 30/08/2023 - Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115;